

Lavoro straordinario per gli operai

Roberto Zaltieri *Consulente del lavoro*

Nozione	<p>Si considera lavoro straordinario, a norma dell'art. 1, c. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 66/2003, quello prestato oltre l'orario normale di lavoro che è fissato in 40 ore settimanali.</p> <p>La norma non prevede una durata massima giornaliera delle prestazioni ordinarie e straordinarie (non si possono comunque superare le 13 ore di lavoro in quanto al lavoratore deve essere garantito un riposo giornaliero di almeno 11 ore) ma una durata massima settimanale che non può superare le 48 ore medie nel periodo di riferimento.</p>
Condizioni di legittimità	<p>Sono demandate alla contrattazione collettiva le modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali.</p> <p>Salvo diversa disposizione del contratto collettivo, il ricorso allo straordinario è comunque ammesso in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive; • casi di forza maggiore; • eventi particolari, come fiere, mostre e manifestazioni collegate alla attività produttiva.
	<p>Specificità del Ccnl</p> <p>Nel settore edile la contrattazione collettiva, (industria edile, piccola industria edile, cooperative edili e artigianato edile) in applicazione e integrazione della normativa di legge, ha stabilito che:</p>
Definizione	<ul style="list-style-type: none"> • viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre le 40 ore settimanali;
Limite annuale	<ul style="list-style-type: none"> • il lavoro straordinario è ammesso, con il consenso del lavoratore, nei limiti di 250 ore annuali.
Contrattazione integrativa	<ul style="list-style-type: none"> • sono fatte salve eventuali condizioni più favorevoli fissate dalla contrattazione integrativa da valere nelle varie località;
Maggiorazioni retributive	<ul style="list-style-type: none"> • il prolungamento dell'orario di lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario fissate dal contratto collettivo;
Maggiorazione giornata di sabato	<ul style="list-style-type: none"> • ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico produttive ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%;
Maggiorazioni lavori preparatori e complementari	<ul style="list-style-type: none"> • le maggiorazioni per lavoro straordinario vanno corrisposte anche agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all'art. 6 del R.D.L. n. 692/1923;
Periodi di sosta per cause impreviste	<ul style="list-style-type: none"> • è ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio o dell'impresa e che derivino da cause di forza maggiore. I prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e devono effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o la interruzione. Possono essere recuperate le ore perse anche nella

<p>Richiesta dell'impresa</p>	<p>giornata di sabato per le imprese che lavorano su cinque giorni settimanali. Tali recuperi non costituiscono straordinario ai fini contrattuali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • la richiesta dell'impresa è effettuata con preavviso all'operaio di 72 ore, salvo casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
<p>Misura</p>	<p>Maggiorazioni</p> <p>Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • lavoro straordinario diurno: 35% • lavoro festivo: 45% • lavoro festivo straordinario: 55% • lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati: 25% • lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati: 9% • lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati: 11% • lavoro notturno del guardiano: 8% • lavoro notturno a carattere continuativo per lavori notturni: 16% • lavoro notturno straordinario: 40% • lavoro festivo notturno: 50% • lavoro festivo notturno straordinario: 70% • lavoro domenicale con riposo compensativo, escluso turnisti: 8% <hr/>
<p>Elementi della retribuzione</p>	<p>Le suddette percentuali vengono calcolate sui seguenti elementi della retribuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • paga base di fatto; • indennità di contingenza; • elemento economico territoriale; • indennità territoriale di settore.
<p>Lavoro notturno</p>	<p>Il periodo di lavoro notturno si considera quello intercorrente dalle ore 22 alle 6 del mattino.</p>
<p>Categorie</p>	<p>Casi particolari</p> <p>Lavori discontinui</p> <p>Sono considerati lavori discontinui quelli elencati nella tabella approvata con R.D. n. 2657/1923, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa.</p> <p>Rientrano in tale categoria ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • custodi, guardiani, portinai con alloggio nello stabilimento, nel cantiere o nel magazzino; • fattorini; • personale addetto alle gru (non considerato però discontinuo dal contratto collettivo); • autisti di autobetoniere (riconosciuti discontinui dalla contrattazione collettiva).
<p>Orario normale di lavoro</p>	<p>In considerazione delle particolari attività svolte, l'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori non può superare le 48 ore settimanali medie annue. Entro tale limite di orario, pertanto, le ore di lavoro prestate dai suddetti lavoratori saranno retribuite come retribuzione ordinaria.</p>
<p>Periodi consentiti</p>	<p>Superamento dell'orario massimo di lavoro settimanale</p> <p>Alla contrattazione locale è demandata la facoltà di individuare periodi di orario differenziato nel corso dell'anno al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali.</p> <p>In particolare in base alla tabella approvata con R.D. n. 1957/1923 ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. n. 692/1923 è prevista la possibilità per le industrie di costruzione edilizie, stradali ed idrauliche (per il personale addetto a lavori all'aperto) di superare i limiti di orario settimanale per quattro mesi all'anno.</p>

Limite	L'unico limite, per tali casi, deriva dal D.Lgs. n. 66/2003 secondo il quale la quota media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Nel caso delle imprese edili, pertanto, nella singola settimana lavorativa si potrà superare il limite delle 48 ore settimanali purché vi siano settimane lavorative con meno di 48 ore in modo da effettuare una compensazione e non superare il limite delle 48 ore medie nel periodo di riferimento.
Comunicazione alla Dpl Maggiorazioni	Il datore di lavoro che intenda usufruire della deroga deve preventivamente darne avviso alla Direzione provinciale del lavoro competente indicando il periodo di superamento. Le prestazioni rese oltre le 48 ore dovranno comunque essere retribuite con le maggiorazioni previste dal contratto per il lavoro straordinario.
Assenze	Lavoro effettivo Il D.Lgs. n. 66/2003 considera straordinarie per legge le prestazioni che vengono rese oltre l'orario normale di lavoro nel quale, come precisato dal Ministero del lavoro con circ. n. 8/2005, non rientrano i periodi in cui il lavoratore non è a disposizione del datore di lavoro (es: malattia, ferie, Cig, ecc.). Il contratto collettivo del settore edile stabilisce che viene considerato lavoro straordinario, ai fini della applicazione delle maggiorazioni quello eseguito oltre l'orario normale previsto dal contratto (normalmente 40 ore settimanali) ma non precisa se eventuali assenze infrasettimanali (malattia, ferie, permessi, ecc.) siano da computare o meno al fine del superamento di tale limite di orario contrattuale e del pagamento delle relative maggiorazioni. In assenza di precisazioni contrattuali si ritiene possano essere applicate le disposizioni di legge.
Tempo di viaggio	Il tempo di viaggio occorrente per il tragitto tra la abitazione del lavoratore e la sede aziendale o il cantiere di lavoro non è considerato, ne per legge ne per contratto, orario di lavoro ai fini del superamento dell'orario normale di lavoro. Il lavoratore comandato a prestare servizio in cantiere diverso da quello di assunzione ha diritto a percepire una trasferta che compensa il disagio dello spostamento, oltre al rimborso delle spese di trasporto, ma deve trovarsi sul cantiere per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro. Diverso il caso in cui il lavoratore abbia l'obbligo di trovarsi presso la sede dell'azienda all'inizio dell'orario di lavoro e da lì gli venga comunicato il luogo dove materialmente prestare l'attività lavorativa. In questo caso si ritiene che il tempo per raggiungere il luogo di destinazione rientri nel normale orario di lavoro anche ai fini del pagamento dello straordinario.

Esempio

- *Operaio qualificato industria edile;*
- *periodo marzo 2007.*

Presenza mensile:

1 = 8 ore	5 = 8 ore	12 = cig	19 = 8 ore	26 = ferie
2 = 8 ore	6 = ferie	13 = cig	20 = 8 ore	27 = ferie
3 = riposo	7 = 8 ore	14 = 9 ore	21 = 10 ore	28 = 9 ore
4 = festivo	8 = 10 ore	15 = 9 ore	22 = 10 ore	29 = 9 ore
	9 = 8 ore	16 = 8 ore	23 = 9 ore	30 = 9 ore
	10 = 4 ore	17 = 4 ore	24 = riposo	31 = 4 ore
	11 = festivo	18 = festivo	25 = festivo	
-----	-----	-----	-----	-----
Ore ord.: 16	Ore ord.: 38	Ore ord.: 30	Ore ord.: 40	Ore ord.: 31
	Ore ferie: 2	Ore Cig: 10	Ore str.: 5	Ore ferie: 9
-----	-----	-----	-----	-----
<i>Totale:</i>				
Ore ord.:	155			
Ore ferie:	11			
Ore Cig:	10			
Ore str.:	5			
-----	-----			
Ore	181			

Busta paga

PAGA BASE	CONTINGENZA	SCATTI D'ANZIANITA	AD PERSONAM	PREMIO PRODUZIONE	EDR-VARIE 1	VARIE 2	VARIE 3	
4,2564	2,9852				0,05971	0,78	0,36	
							TOTALE	8,44131
CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	VALORE BASE	COMPETENZE	TRATTENUTE			
001	RETRIBUZIONE ORDINARIA	155	8,44131	1308,40				
014	STRAORD. 35%	5	11,39577	56,98				
053	FIGURATIVO TFR	10	8,44131	(84,41 Fig.)				
165	IND. TRASPORTO	20	1,80	36,00				
166	IND. TRASF. 3%	160	0,25145	40,23				
293	ANT. CIG	10	5,42	54,20				
120	MAGG. CASSA EDILE 18,50%	155	1,56164	242,05				
999	MAGG. RIPOSI ANNUI 4,95%	155	0,41784	64,6				
130	ACCANT. CASSA EDILE 14,2%	155	1,19867					
200	DECONTR. (IMPORTO ESENTE)			58,23 (Fig.)				
201	CONTRIBUZIONE CASSA EDILE	155	0,07423	11,51 (Fig.)				
							185,79	
IMP PREVIDENZIALE	CTR PREVIDENZ	IMP IVS AGGIUNT	CTR AGG IVS	IMP ALTRI	CTR ALTRI	TOT CTR PREVID		
1.661,00	157,63					157,63		
IMP PREVIDAI	CTR PREVIDAI					CTR FASI	TOT CONTRIBUTI	
IMP FISCALE	IRPEF LORDA	DETRAZ. LAVORO	DETRAZ. FAMIL.	IRPEF NETTA	RESTITUZIONE IRPEF		IRPEF NETTA	
M 1.604,60	383,26	124,24					259,02	
A							IRPEF TASS SEP	
GG	DETRAZ. LAV.	ULTR. DETRAZ.	DETRAZ. CONIUGE	DET. FIGLI	DET. FIGLI < 3 AA	DET. ALTRI FAM.		
M 31	124,24						TOTALE COMPETENZE	TOTALE TRATTENUTE
A							1.802,46	602,44
IMP TFR 1.1.2001	IMP ALTRE	IMPOSTA 1.1.2001	IMP TFR 31.12.2000	IMPOSTA 31.12.2000	%	ARROT	NETTO A PAGARE	
						0,02		
HH/GG	IMPONIBILE	ACCANT	CTR 0,5%	TFR AI FONDI P.	ACCANT NETTO	IMPONIBILE INAIL	1.200,00	
TFR								
ABI CAB								
NOTE							FIRMA	PERIODO PAGA
								MARZO 2007

Mod. DM10

B	Dati retributivi				C	Somme a debito del datore di lavoro	D	Somme a credito del datore di lavoro	
	Cod.	N. dipendenti	N. giornate	Retribuzioni				TOT A-B	TOT B-A
Operai	10					Assegni correnti per nucleo familiare	35		
Impiegati	11					CIG ordinaria	39		
Contr. Sol. Dec.	M930	1		58	6	CIG straordinaria	40		
FORZA AZ.	FZ00	1				Sgravio capitario	45		
ART. 3 TER	M950					Sgravio L. 183/76	49		
DIP. MASCH.	MA00	1				Indennità di malattia	52		
Operai	100M	1	20	1.661	749	Indennità maternità obbligatoria	53		
						Indennità malattia L. 88/87	54		
Apprendisti soggetti INAIL	20		N. settimane						
Apprendisti non soggetti Inail	21		N. settimane						
Lavoro straordinario	22		N. ore 2						
Trattenute a pensionati AGO	23		XXXX	XXXX		TOTALE B	57		
TOTALI	24	4	20	1.719	XXXX	Differenze a debito da versare dal datore	TOT A-B	755,00	
TOTALE A	33	XXXX	XXXX	XXXX	755	Differenze a credito	TOT B-A		